INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA 2/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

25/20 Alternanza scuola-lavoro (PCTO), quali profili assicurativi. L'obbligo di denuncia infortunio

di Laura Biarella

La Carta dei diritti e dei doveri degli studenti dispone che gli studenti coinvolti nei PCTO (ex alternanza scuola lavoro) devono beneficiare di una duplice copertura assicurativa, senza oneri a carico degli stessi e delle loro famiglie: infortuni e malattie professionali (presso l'INAIL) e responsabilità civile verso terzi (presso qualsiasi compagnia assicurativa).

Assicurazione obbligatoria generale. Tutti gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, pure non statali, e comprese le Università, beneficiano di una copertura assicurativa antinfortunistica obbligatoria presso l'INAIL.

Due sistemi di copertura assicurativa. La copertura assicurativa generale avviene mediante:

- il sistema della "Gestione per conto dello Stato" (articoli 127 e 190 del T.U.) per gli studenti delle scuole statali,
- il versamento di un premio speciale unitario (articolo 42 del T.U.) per gli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali.

Eventi indennizzabili. La circolare INAIL del 2016, con riferimento all'indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati nei PCTO, distingue tra:

- eventi verificatisi nell'ambito scolastico vero e proprio;
- eventi occorsi durante i periodi di apprendimento in contesti di lavoro nel corso dello svolgimento delle specifiche attività previste dai progetti.

Eventi che si verificano nell'ambito scolastico vero e proprio. Per quanto concerne i primi, l'INAIL ha precisato che gli studenti sono assicurati unicamente se gli eventi sono occorsi in occasione delle attività previste dall'articolo 4, n. 5, del d.P.R. 1124/1965 (cd. T.U.):

- esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Assicurazione specifica per i PCTO. Attraverso la circolare n. 44 del 21 novembre 2016, l'INAIL ha chiarito le condizioni che devono ricorrere affinché sussista la copertura antinfortunistica degli studenti impegnati nei PCTO. Le Linee Guida (emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) hanno inoltre precisato che le indicazioni fornite dall'INAIL aventi ad oggetto le attività di alternanza scuola lavoro (ai sensi della L. n. 107 del 2015) mantengono la loro validità anche per i PCTO. In dettaglio, sia le attività di "alternanza scuola lavoro" richiamate dalla legge 107/2015, sia quelle derivanti dai ridenominati "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" della legge 145/2018, sono riconducibili ai percorsi di "alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77", conservando, pertanto, una matrice effettiva comune.

Polizze integrative. Nella finalità di garantire una completa copertura assicurativa antinfortunistica, secondo le Linee Guida è opportuno, per l'istituzione scolastica, stipulare polizze

assicurative integrative, destinate a garantire la copertura delle attività non ricomprese in quelle sopra elencate.

Obbligo di denuncia dell'infortunio, o malattia professionale, occorso durante il PCTO. L'INAIL, con la comunicazione n. 10778 del 12 giugno 2017, ha fornito importanti chiarimenti:

- ha escluso l'obbligo, da parte delle scuole, della comunicazione preventiva di attivazione dei PCTO,
- l'obbligo della denuncia dell'evento assicurato ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia stabilito altrimenti in ambito convenzionale,
- lo studente è tenuto a comunicare l'infortunio occorsogli o a denunciare la malattia professionale al dirigente e, nel caso in cui assolva a tale obbligo presso il soggetto ospitante, quest'ultimo deve notificare al dirigente scolastico l'evento occorso allo studente, al fine di assicurare la dovuta immediatezza nella comunicazione all'Istituto da parte del soggetto obbligato.

Copertura RC verso terzi degli studenti in PCTO. In merito alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in favore degli studenti che operano nei PCTO, la scuola deve stipulare una polizza assicurativa a suo carico e i relativi costi sono comunque a carico della scuola, in nessun caso degli studenti o delle loro famiglie.

Linee guida PCTO

https://www.orizzontescuola.it/guida/alternanza-scuola-lavoro-pcto-quali-profili-assicurativi-lobbligo-di-denuncia-infortunio/